

Allegato C) alla determinazione n. 69/AMM del 10/7/2020

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ANTISISMICHE E PER IL SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA DELL'EDIFICIO DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA, VIA EINAUDI, 23

CIG:

CUP:

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia, P.Iva 00859790172, Codice Fiscale 80013870177, in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/08/1964, che agisce nel presente atto quale dirigente dell'area amministrativa e rappresentante negoziale in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio di Brescia con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, di seguito indicata per brevità come "Camera"

e

_____ - C.F. _____ e
Partita _____, in persona di
_____, C.F. _____, nato/a a
_____ il _____, che agisce nel
presente atto in nome, per conto e nell'interesse
dell'operatore economico _____,
con sede legale in _____, via
_____, di seguito indicato per brevità
come "fornitore",

premesso

- che con determinazione n. _____ del _____ si avviava la procedura di acquisto;
- che con determinazione n. _____ del _____ si affidava il servizio a _____

In esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto - Oggetto del presente atto è l'esecuzione del progetto di fattibilità tecnico - economica redatto ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 50/2016 comprensivo della diagnosi energetica dell'edificio della sede della Camera di Commercio di Brescia, via Einaudi,23, così come dettagliato nell'allegato Capitolato tecnico.

Art.2 - Norme regolatrici del servizio - Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente atto e suoi allegati
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente contratto.

Art.3 - Termine per l'esecuzione del servizio - Il servizio dovrà essere concluso entro 30/9/2020.

Art.4 - Modalità di esecuzione del servizio - Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto riportato nel capitolato tecnico.

Art.5 - D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - Il fornitore si impegna a rispettare le condizioni specificate nel Documento Unico di Valutazione dei

Rischi (D.U.V.R.I), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed allegato al presente contratto.

Art.6 - Prezzi - Il fornitore assume l'obbligo di eseguire il lavoro richiesto al costo di _____ (IVA al 22% esclusa) per complessivi € _____ (I.V.A. al 22% esclusa), oltre a € 40,00 (I.V.A. al 22% esclusa) per gli oneri per la sicurezza. Tale prezzo si intende comprensivo di ogni onere derivante dalle specifiche del presente atto, fisso per il periodo contrattuale. Il dettaglio dei costi relativi alla sicurezza contro i rischi da interferenze è riportato nel D.U.V.R.I. allegato al presente contratto.

Art.7 - Fatturazione - Il fornitore procederà alla fatturazione alla fine del servizio svolto. La fatture dovrà recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà alla fornitore l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dal fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto

corrente anticipatamente indicato dalla fornitore (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

Art.8 - Collaudo - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione della fattura, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art.9 - Penali - Qualora l'attività non fosse completata entro il termine stabilito nell'art. 3, viene applicata una penale pari al 1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna. Tutti gli importi suddetti si intendono al netto dell'IVA. A seguito del verificarsi di 30 giorni consecutivi di applicazione di penali, le suddette vengono raddoppiate. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso di grave colpa o reiterata negligenza da parte del Fornitore, la Stazione Appaltante ha facoltà di recesso trattenendo l'eventuale cauzione depositata dal Fornitore a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art.10 - Responsabilità - Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne la Camera da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Beni/Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Art.11 - Obblighi di riservatezza - Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CCIAA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CCIAA.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Art.12 - Dati personali - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;
- Diritti dell'interessato: in ogni momento, il Professionista potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.13 - Imposte e registrazione - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo

sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante all'impresa contraente. In caso di mancato versamento da parte del fornitore, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26/4/86 n. 131, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art.14 - Domicilio delle parti - Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e il fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art.15 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

- Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art.16 - Codice di comportamento - Il fornitore con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di

avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art.17 - Controversie - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

Brescia,

IL FORNITORE

(_____)

CAMERA DI COMMERCIO
DI BRESCIA
IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(Massimo Ziletti)

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente:

- art. 16 (Codice di comportamento)
- art. 17 Controversie

(_____)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

avere effettuato la formazione e l'informazione dei lavoratori

- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere sottoposto i lavoratori impiegati nel lavoro di cui al presente atto alle visite mediche periodiche e di conoscere il giudizio di idoneità alla mansione;

- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione avente i requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 art. 31.

N .	Interferenza	Rischio	Misure da adottare per eliminare le interferenze		Costi sostenuti da impresa esterna
			A carico del Committente	A carico impresa esterna	
1	Situazioni di emergenza	Incendio ; Terremoto; Eventi atmosferici	Consegna procedure gestione emergenze e di pronta soccorso aziendale	Osservare le disposizioni CCIAA. Informazione ai lavoratori	€ 5,00
2	Parcheggio proprio automezzo su strada	Incidenti stradali .	Indirizzare il personale esterno al parcheggio interrato	Osservare le disposizioni di accesso ai parcheggi CCIAA. Informazione	€ 5,00
3	Rischio Covid-19	Contagio	Rispettare il protocollo C-19 approvato con ods 13/SG/2020		€ 30,00

Il provveditore sorveglia circa l'applicazione effettiva delle misure di prevenzione identificate

quali misure di coordinamento e di cooperazione.

Qualora in corso d'opera le misure di coordinamento e di cooperazione indicate nella precedente tabella fossero sostituite da misure equivalenti la Ditta dovrà tassativamente e preventivamente avvertire il Servizio Prevenzione e Protezione della Camera di Commercio.

Il DUVRI è redatto sulla base della descrizione preventiva del lavoro e delle fasi lavorative nonché dei relativi tempi di esecuzione fornite al RSPP della CCIAA e dall'incaricato della ditta in appalto. Ogni variazione dovrà essere preventivamente e tassativamente inviata al RSPP della CCIAA. L'omissione di tale comunicazione impedirà alla CCIAA di identificare le interferenze e di individuare le misure di coordinamento e di collaborazione necessarie alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione l'omissione sarà considerata anche una grave violazione contrattuale.

CAMERA DI COMMERCIO IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	
(Dr Massimo Ziletti)	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (.....)	

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale"